

Dismissione di immobile regionale oggetto di concessione - Diritto di prelazione spettante al concessionario - Prezzo di vendita dell'immobile - Determinazione - Discrezionalità tecnica dell'ente pubblico- Controversia relativa alla non corrispondenza al "valore di mercato" come previsto dalla legge - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di dismissione del patrimonio immobiliare delle Regioni (nella specie della Emilia Romagna ex l.r. n. 10 del 2000) in regime di concessione, la controversia relativa alla esatta determinazione del prezzo contenuto nell'offerta inoltrata al concessionario per consentirgli l'esercizio del diritto di prelazione spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che l'imposizione normativa del "valore di mercato" quale corrispettivo del bene oggetto di dismissione non depriva di discrezionalità l'ente pubblico nel conformare la proposta di vendita, discrezionalità che, anche se tecnica, conferisce al privato aspirante all'acquisto esclusivamente una posizione giuridica di interesse legittimo (pretensivo) alla corretta determinazione del prezzo di vendita; solo dopo che l'offerta è stata formulata dal proponente e ricevuta dal concessionario, il prezzo indicato integra una componente dell'oggetto della prelazione ed esce dalla discrezionalità, sia pure solo tecnica, dell'offerente e quindi il concessionario può avvalersi rispetto ad essa del suo diritto di prelazione.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7831 del 14/04/2020 (Rv. 657528 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 041](#)